SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1949-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE VALITUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Attività scientifiche e culturali - Contributi a enti)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone alla approvazione della Assemblea del Senato è volto a garantire all'Accademia nazionale dei Lincei un più adeguato finanziamento statale. Al fine di palesare quanto la proposta che si avanza corrisponda all'interesse generale di mantenere sempre più vitale questa illustrissima ed antichissima istituzione, è d'uopo rammentarne brevemente la storia.

L'Accademia dei Lincei, ideata arditamente dal diciottenne Federico Cesi, fu istituita in Roma nel 1603. Dapprima l'Accademia, formata da quattro giovani, ebbe intento di mutuo insegnamento con il proposito di « leggere il gran libro che Dio ha aperto dinanzi agli occhi di tutti gli esseri forniti dell'intelletto, consci del dovere di ogni uomo di non poltrire nell'ozio, di mettere a frutto i doni ricevuti da Dio per giovare ai propri simili contemporanei ». Fin dagli inizi fu scelto quale suo simbolo la lince, per la facoltà che la leggenda le attribuisce di vedere acutamente, « per continuo sprone e ricordo di procacciarsi quella acutezza e penetrazione dell'occhio della mente che è necessaria alla notizia delle cose, e di riguardare minuto e diligentemente, e fuori e dentro, per quanto lece, gli oggetti tutti che si presentano in questo gran theatro della natura ».

Il ruolo degli accademici si arricchì nel 1611 del nome di Galileo Galilei e nel 1625 annoverò già trentadue scienziati e letterati italiani e stranieri. Con l'ingresso di Galileo l'Accademia si configurò come la prima accademia scientifica dell'età moderna, testimoniando che anche l'Italia volle e seppe rispondere creativamente all'appello e alla sfida del nuovo pensiero scientifico. Occorre ricordare che Federico Cesi e gli altri accademici (con una sola eccezione) presero le parti di Galileo nella lunga vicenda che doveva concludersi, molti anni dopo, con la sua condanna. Nell'atmosfera politica e culturale che prevalse in Italia dopo la condanna di Galileo, atmosfera tutt'altro che favorevole ai Lincei che avevano tenuto le parti del condannato, l'Accademia purtroppo si estinse nel 1651, ma non ne morì l'idea, che sopravvisse per un decennio nell'Accademia del Cimento di Firenze (1657-1667) e fruttificò in altre accademie scientifiche, che si costituirono in Francia, in Inghilterra ed in Germania.

La ricostituzione dell'Accademia dei Lincei risale al 1874 per opera di Quintino Sella. Prendendo occasione da un'affermazione di Teodoro Mommsen, secondo cui l'Italia non poteva entrare in Roma senza una missione universale, Sella dichiarò di volere « con l'Accademia dei Lincei aprire una palestra nella quale si agitassero le più alte questioni di ogni campo dello scibile ». A questa consegna l'Accademia dei Lincei è rimasta fedele sin da quell'anno, pur se ha attraversato momenti di eclissi e se le furono opposte altre istituzioni più fastose ma meno sostanziose. In questo dopoguerra l'Accademia ha ripreso il suo cammino in piena libertà e con una rinnovata fiducia in se stessa.

Con il presente disegno di legge si vuole assicurarne la stabilità finanziaria con un autonomo stanziamento nel bilancio dello Stato che non sia soggetto, cioè, alle vicende e ai limiti derivanti dalla inclusione nella tabella di finanziamento triennale delle istituzioni culturali, prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123.

Quella che è oggi la istituzione più rappresentativa dell'alta cultura nazionale, sia nel campo delle scienze morali e storiche che in quelle matematiche e naturalistiche, merita, infatti, che lo Stato le destini nel suo bilancio un autonomo e specifico contributo.

Nel 1609 la disponibilità del cospicuo patrimonio familiare di Federico Cesi permise di sovvenire largamente alle necessità finanziarie dell'Accademia: acquisto di libri, spese per pubblicazioni, ed altro ancora. In quei tempi erano frequenti atti di così largo mecenatismo. Oggi, l'Accademia continua a fruire delle risorse del mecenatismo, ma ha — altresì — indispensabile bisogno di un minimo e stabile contributo statale.

VALITUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

23 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, ma rileva che lo speciale intervento per l'Accademia dei Lincei si giustifica in ragione della particolare rilevanza dell'Accademia stessa e non deve comunque rappresentare l'inizio di una pericolosa frantumazione della disciplina unitaria dettata dalla legge n. 123 del 1980.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

15 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con l'osservazione del Gruppo comunista secondo cui sarebbe opportuno che l'automatismo nei meccanismi di finanziamento previsto dal provvedimento in titolo per l'Accademia nazionale dei Lincei venga esteso ad altri istituti culturali egualmente meritevoli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'Accademia nazionale dei Lincei ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere la scienza e la cultura nelle loro più elevate espressioni, sia in Italia sia all'estero.

Art. 2.

1. È autorizzata, a partire dall'anno 1986, la concessione all'Accademia nazionale dei Lincei di un contributo ordinario annuo di lire 3.500 milioni.

2. Dall'anno finanziario 1989 il predetto contributo sarà determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. A decorrere dall'anno 1987 l'Accademia nazionale dei Lincei non è più ammessa al contributo ordinario annuale previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

Art. 3.

1. All'onere di cui al precedente articolo 2 si provvede: nell'anno 1986, quanto a lire 2.500 milioni a carico del capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e quanto a lire 1.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei »; negli anni 1987 e 1988 all'uopo utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi del suddetto accantonamento « Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Soppresso.

Art. 1.

1. È concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo ordinario annuo pari a lire 3.800 milioni per l'anno 1987 ed a lire 3.500 milioni per gli anni 1988 e 1989.

2. Dall'anno finanziario 1990 il predetto contributo sarà determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. *Identico.*

Art. 2.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede: quanto al 1987, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando gli accantonamenti denominati « Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei »; quanto al 1988 ed al 1989, utilizzando la proiezione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. *Identico.*